



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il D.R. n. 417, del 9/02/2016, con cui è stato emanato il Regolamento della Consulta degli Studenti;
- vista la nota prot. n. 169206, del 23.04.2026, con cui lo studente Ezio Conigliello ha trasmesso le proposte di modifica al regolamento della Consulta degli Studenti dell'Università di Catania, come approvate dalla Consulta degli Studenti nella riunione del 21.04.2026;
- viste le ulteriori integrazioni apportate al regolamento della Consulta degli Studenti dall'Ufficio Regolamenti dell'Università di Catania;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026, con la quale, previo parere favorevole del Senato Accademico del 22 maggio 2026, sono state approvate le modifiche al predetto Regolamento della Consulta degli Studenti dell'Università di Catania, così come integrate dall'Ufficio Regolamenti;
- tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1

È modificato il Regolamento della Consulta degli Studenti dell'Università di Catania emanato con D.R. n. 417 del 9/02/2016, il cui testo integrale modificato viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, le cui modifiche entreranno in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 23/06/2026

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
23/06/2026	
Prot.326113..... Tit...I... Cl....3..	
Rep. Decreti2232.....	

IL RETTORE
(Prof. Enrico Foti)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO I – Contenuto del regolamento

Art. 1 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta degli studenti dell'Università degli studi di Catania – di seguito indicata Consulta – in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 bis dello Statuto di Ateneo.

TITOLO II – I componenti, il presidente e l'Ufficio di presidenza

Art. 2 – I componenti della Consulta degli studenti

1. I componenti della Consulta degli studenti, individuati secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto, sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 3 – Funzioni del presidente e del vicepresidente

1. Il presidente rappresenta la Consulta; la convoca e la presiede, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente e il vicepresidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 4 – Elezione del presidente e del vicepresidente

1. L'elezione del presidente della Consulta avviene nella prima seduta utile appositamente convocata dal componente più anziano per anno di immatricolazione o, in caso di parità di anno di immatricolazione, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
2. La seduta è presieduta dal componente che la ha convocata, il quale designa due studenti tra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal componente che presiede la seduta che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
6. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno

proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

7. Il vicepresidente, di norma, è il candidato presidente non eletto che ha ottenuto più voti o che non è stato eletto al ballottaggio. In caso di parità di voti è il candidato più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8. Nel caso in cui vi sia un'unica candidatura alla carica di presidente, il presidente eletto indicherà, per la carica di vicepresidente, uno dei componenti della Consulta; tale indicazione dovrà essere approvata dalla maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, si procederà mediante la presentazione di candidature per la carica di vicepresidente, che verrà eletto con la maggioranza dei presenti.

9. In caso di cessazione anticipata della carica del presidente, gli subentra il vicepresidente.

Art. 5 – L'Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto oltre che dal presidente, che lo presiede, e dal vicepresidente, anche da altri due componenti, eletti mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno da tutti i rappresentanti in seno alla Consulta. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria.

2. L'Ufficio di presidenza è altresì composto da un componente eletto, su proposta del presidente, tra i componenti della Consulta con la maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento della prescritta maggioranza si procederà mediante la presentazione di candidature per la carica di componente dell'Ufficio di presidenza, che verrà eletto con la maggioranza semplice.

3. Per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, risulta eletto il componente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il presidente individua, tra i componenti dell'Ufficio di presidenza ad eccezione del vicepresidente, il segretario.

5. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute; in assenza del segretario tale funzione è svolta dal componente dell'Ufficio di presidenza più giovane per anno di immatricolazione o, in caso di parità di anno di immatricolazione, dal componente più giovane anagraficamente.

6. I singoli componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica due anni, eccezion fatta per il componente indicato dal presidente, il quale, nel caso di cessazione anticipata della carica del presidente, decade.

Art. 5 bis – Gruppi Consiliari e capigruppo

1. La Consulta si articola individuando per ciascun consigliere uno specifico gruppo consiliare di appartenenza, composto da almeno 3 membri.

2. Contestualmente all'istituzione di un gruppo consiliare, tra i suoi componenti deve essere indicato un capogruppo che ne assume la funzione di portavoce in Consulta e di referente per il Presidente.

Al di fuori della sessione ufficialmente convocata egli è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante del proprio gruppo consiliare.

3. I Gruppi consiliari hanno facoltà di eleggere anche un vice-capogruppo, che sostituisce il capogruppo in caso di impedimento.
4. I membri che non possono o non vogliono costituirsi in un gruppo consiliare hanno facoltà di confluire in un gruppo misto formato da almeno tre membri.

Art. 5 ter – Commissioni permanenti

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, la Consulta si articola ulteriormente in commissioni permanenti; possono inoltre essere istituiti gruppi temporanei di lavoro.
2. La consulta istituisce dopo la prima seduta le commissioni permanenti che ritiene opportune.
3. Il Presidente e il Vicepresidente, sentiti i capigruppo, nominano congiuntamente i presidenti delle commissioni permanenti tra gli stessi componenti delle commissioni. Tra questi ultimi viene scelto dal presidente della commissione un segretario verbalizzante.
4. L'ordine del giorno delle commissioni è comunicato tempestivamente a tutti i membri della consulta su indicazione del presidente, del vicepresidente o del presidente della commissione.
5. Le commissioni permanenti sono composte da un membro ogni tre consiglieri appartenente a ciascun gruppo regolarmente costituito.
6. Qualora il presidente della commissione lo ritenga necessario, ad essa si aggiungono il presidente, il vicepresidente o un componente dei membri dell'Ufficio di Presidenza.
7. Alle singole commissioni possono liberamente assistere, come uditori, senza facoltà di intervento alcuno, i rappresentanti in consulta che non fanno parte delle stesse.
8. Alle singole commissioni, su specifiche questioni, possono essere invitati soggetti esterni alla Consulta.

6 – Funzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza si riunisce con i capigruppo prima della convocazione di ciascuna seduta della Consulta per discutere sui punti da inserire all'ordine del giorno della seduta medesima.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato dal presidente.
3. Per la validità delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è necessario che siano presenti, compreso il presidente o il vicepresidente, in prima convocazione, almeno tre dei componenti dell'Ufficio, in seconda convocazione, almeno due.
4. L'Ufficio di presidenza è tenuto ad inserire un punto all'ordine del giorno, qualora ne facciano richiesta 2/5 dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7 – Sfiducia al presidente

1. La mozione di sfiducia al presidente, o ai singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti della Consulta e deve essere motivata.
2. La mozione di sfiducia viene discussa nella prima adunanza utile della Consulta e deve essere approvata da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

TITOLO III – Funzionamento delle sedute

Art. 8 – Funzionamento delle sedute.

1. Per il funzionamento generale delle sedute della Consulta si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 8 ottobre 2015.

Art. 9 – Ordini del giorno.

1. L'Ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo, stabilisce gli ordini del giorno delle sedute.

2. L'Ufficio di presidenza è tenuto a valutare se inserire o meno un punto aggiuntivo all'ordine del giorno qualora ne facciano richiesta almeno 1/5 dei componenti della Consulta, entro tre giorni dalla data fissata per l'adunanza.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 10 – Modifica del regolamento.

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate, su proposta della Consulta, dal Consiglio di amministrazione, con il parere del Senato accademico, ed emanate con decreto del Rettore.

2. L'iniziativa di revisione del presente regolamento spetta al presidente o ad almeno 1/3 dei componenti della Consulta ed è approvata dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Disposizioni transitorie.

1. Qualora dovessero mancare più del 50% dei componenti della consulta, nella fase precedente alla ricomposizione dell'organo, svolge le funzioni di Presidente Supplente il rappresentante degli studenti che ha ottenuto il maggior numero di voti tra rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione e di segretario verbalizzante il più giovane.

2. Il Presidente supplente può adottare tutti gli atti non prorogabili, previa convocazione e deliberazione a maggioranza dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.